

ALLEGATO A

STATUTO

ORGANIZZAZIONE e STRUTTURA

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "Associazione Culturale e Teatrale non Lucrativa I SALTAFOSSI" denominabile in breve "I SALTAFOSSI", con sede nel Comune di Vicenza, Via Turra n. 7.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha carattere democratico pluralistico è apartitica, aconfessionale ed non ha scopo di lucro; base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

Le finalità che si propone sono:

- mettere in scena rappresentazioni teatrali che esprimano tutta quella che è l'espressione culturale italiana, con particolare riferimento a ciò che caratterizza il "Veneto" sia esso inteso come manifestazione di cultura popolare od espressione dialettale, ovvero di tutto ciò che riflette la terra veneta, la sua lingua, le abitudini, le tradizioni, la condizione sociale ed il carattere del suo popolo;
- promuovere il teatro amatoriale e tutte le espressioni culturali in tutte le loro forme ed articolazioni, diffondendo altresì la cultura e l'arte teatrale nel mondo giovanile e non;
- promuovere la pratica teatrale mediante l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento, di stage di perfezionamento, anche in ambito giovanile e scolastico;
- mantenere vivo, consolidare e sviluppare fra gli associati il vincolo associativo proprio dell'Associazione stimolando un attivo interessamento ed una partecipazione degli iscritti ai problemi ed alla vita dell'Associazione stessa;
- curare la costituzione e l'incremento di biblioteche teatrali;
- promuovere e realizzare spettacoli teatrali a scopo benefico e caritatevole per sostenere associazioni di volontariato che hanno finalità assistenziali ed umanitarie;

- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni del mondo del teatro, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3 – Soci

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, accettino il presente statuto e sono in regola con il pagamento delle quote.

L'Associazione è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ed è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo nel corso dell'ultima seduta dell'anno precedente.

Gli associati si distinguono in:

Soci Fondatori

Sono coloro i quali fondarono l'Associazione in data 16 aprile 2009, successivamente ratificata e registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Vicenza.

Soci Ordinari

Coloro che versano la quota annuale. La qualità di Socio si acquisisce a seguito dell'appartenenza all'Associazione. Tale qualifica viene conferita dall'Assemblea dei Soci in sede di Assemblea Generale.

Soci Benemeriti

Possono essere nominati coloro i quali si sono distinti nel campo dell'attività teatrale, o comunque culturale e sociale. Non sono soggetti al pagamento della quota associativa annua.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Decadono da Soci tutti coloro i quali vengono giudicati, con sentenza passata in giudicato o comunque definitiva, interdetti ed inabilitati.

Sono esclusi i reati colposi o contravvenzionali.

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi dell' Associazione sono :

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

É convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la

modifica dello statuto, le delibere relative all'espulsione di un socio e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale,

redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente; ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dai Soci in sede di Assemblea Ordinaria. I Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote, rimangono in carica due anni e comunque sino alla successiva Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente ed i Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, nella prima riunione, il Vice Presidente, il Tesoriere, ed il Responsabile Artistico.

Dalla nomina a Consigliere non deriva alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. È convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con comunicazione verbale. Le riunioni sono valide qualora sia presente almeno la metà dei Componenti il Consiglio Direttivo; in caso di parità nelle votazioni, a scrutinio palese o segreto, è determinante il parere del Presidente, o del Vice in caso di sua assenza.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo; dispone l'aggiornamento delle quote associative annue; delibera il rimborso spese ai Soci per attività svolte a favore dell'Associazione; adotta ogni altra iniziativa funzionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Associazione e controlla tutti gli Organi ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea del funzionamento dell'Associazione stessa.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in sede di riunione Ordinaria fra i soci che ne abbiano presentato candidatura, dura in carica 2 anni e può essere rieletto. Al Presidente spetta il compito di rappresentare l'Associazione in tutte le manifestazioni. È tenuto a presentare all'Assemblea dei Soci, per approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo annuale redatti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a non consentire, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, alcuna spesa eccedente i limiti di bilancio. Ha facoltà di convocare l'Assemblea Ordinaria, quella Straordinaria e il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario od in seguito alla richiesta di almeno un terzo dei soci.

Art. 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri nella prima riunione del Consiglio. Resta in carica 2 anni e può essere rinominato. Sostituisce in caso di assenza e di impedimento il Presidente, esercitandone tutte le sue funzioni.

Art. 14 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri nella prima riunione del Consiglio. Dura in carica 2 anni e può essere rieletto. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, tiene e controlla i libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Direttore Artistico

Il Responsabile Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri nella prima riunione del Consiglio. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Svolge le attività di coordinamento artistico per conto del Consiglio Direttivo. Cura la scelta di copioni da rappresentare; predispone il palinsesto annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Eleggibilità delle Cariche

Sono eleggibili coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana - maggiorenni - soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote (fatto salva la prima elezione). Sono ineleggibili tutti coloro i quali abbiano subito condanne per reati comuni, esclusi i reati colposi o contravvenzionali.

Art. 17 - Compatibilità delle Cariche

Tutte le cariche sono compatibili fra di loro.

Art. 18 - Stagione Teatrale

La Stagione Teatrale ha inizio il 1 Settembre di ogni anno ed ha termine il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da erogazioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche e giuridiche e dagli avanzi netti di gestione, da manoscritti e copioni o quanto altro appartenga alla biblioteca dell'Associazione "I SALTAFOSSI".

Per il conseguimento dei fini statutari l'Associazione può direttamente o con eventuali proventi e redditi di esercizio acquistare beni mobili. Gli utili netti accertati in sede di bilancio, debitamente approvato dall'Assemblea Ordinaria, saranno a disposizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione per investimenti inerenti l'attività teatrale, o per fini umanitari.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 - Bilancio Preventivo e Consuntivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti

ad approvazione dall'Assemblea Generale dei Soci in riunione ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Esso è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento può essere deliberato con appello nominale dalla Assemblea Straordinaria a maggioranza del 95% dei Soci, allorché si verifichi l'impossibilità di conseguire gli obblighi statutari. In tal caso dovrà essere deciso sull'assegnazione delle attività dell'"Associazione Culturale e Teatrale Non Lucrativa I SALTAFOSSI" al netto delle passività finali, destinandole ad Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 22 - Controversie

Nel caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza.

Art. 23 - Legge Applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle eventuali leggi speciali in materia.

Il presente statuto, che consta di n. 8 (otto) pagine numerate, è stato depositato presso l'Ufficio delle Entrate di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto